



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale	N° 11	del 05 marzo 2021
--	--------------	--------------------------

Oggetto:

Disposizioni restrittive Comune di Cecina (LI) - PROROGA

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L.25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che *" [...] la Regione, informando contestualmente il Ministro*

della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.5 del 24 febbraio 2021 “Disposizioni restrittive per il Comune di Cecina (LI)”;

Considerato che la sopra citata ordinanza ha disposto l'adozione, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT e per la durata di nove giorni, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, delle misure previste dall'articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: "Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio";

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

Dato atto del tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 e negli ultimi 14 giorni nel Comune di Cecina e che il tasso a 14 giorni, calcolato in data 04/03/2021, risulta pari a 522 superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nel Comune di Cecina e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio predetto, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del Comune interessato;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio del Comune di Cecina;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con la Prefettura di Livorno al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentito il Sindaco del comune di Cecina ;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento al Comune di Cecina (LI) sono adottate, a decorrere da sabato 6 marzo 2021 e per la durata di sette giorni fino a venerdì 12 marzo 2021 compreso, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio del Comune di Cecina (LI) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore sabato 6 marzo 2021 ed è valida per la durata di sette giorni fino a venerdì 12 marzo 2021 compreso.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Sindaco del comune di Cecina (LI);
- al Presidente della Provincia di Livorno;
- al Prefetto di Livorno;
- all'Az. USL Toscana Nord Ovest;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente